

Pontificium Consilium  
de Legum Textibus

Prot. N. 15389/2016

Città del Vaticano, 14 luglio 2016

Illustrissimo Professore,

con la presente rispondo alla lettera del 23 marzo a. c., con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardante la questione sulla competenza dei Superiori maggiori degli Istituti di diritto pontificio clericali per erigere pie fondazioni autonome.

Avendo esaminato attentamente la summenzionata questione, con l'aiuto anche di alcuni Consultori esperti in materia, mi premuro di comunicarLe le seguenti osservazioni.

Il can. 1303 § 1, 1° CIC definisce le pie fondazioni autonome come massa di beni destinati ai fini attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale (cf. can. 114 § 2 CIC), eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente.

Come si osserva il canone non menziona chi sia la competente autorità ecclesiastica riguardo all'erezione di queste fondazioni.

Nel CIC' 17 la competenza di erigere *instituta* era prevista unicamente agli Ordinari del luogo (cf. can. 1489). Gli Istituti religiosi potevano erigere tali *instituta* soltanto se avessero ricevuto un privilegio apostolico (cf. can. 1491 § 1 e 1492 § 1).

Il CIC' 83 tace su chi sia l'autorità che abbia la potestà di erigere pie fondazioni autonome. Però, è ovvio che il potere di erigere tali fondazioni afferisce al potere giurisdizionale in foro esterno e al governo della compagine ecclesiale, dal quale sono esclusi i Superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio, i quali non appartengono alla struttura gerarchica della Chiesa.

Erigere fondazioni pie autonome che operano nella Chiesa e nella diocesi, eccede perciò il potere di governo dei religiosi che si esercita solo sull'Istituto e non può interferire con la potestà della gerarchia ecclesiastica. I poteri che ha il Superiore religioso in quanto Ordinario (cf. can. 134 § 1 CIC) sono quelli che gli conferisce tassativamente la legge canonica in funzione della vita e del carisma dell'Istituto. Però, il codice vigente non gli accorda il potere di erigere tali fondazioni.

Il can. 312 § 1, 3° CIC invece stabilisce che soltanto il Vescovo diocesano ha la competenza di erigere associazioni diocesane nel suo territorio. Dalla disposizione del canone è escluso l'Amministratore diocesano e ovviamente,

secondo il can. 134 § 3 CIC, anche gli altri Ordinari del luogo e gli Ordinari elencati nel can. 134 §§ 1-2 CIC.

Il suddetto can. 312 § 1, 3° CIC esclude dalla competenza del Vescovo diocesano le associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico. Tuttavia, secondo il § 2 dello stesso canone per erigere validamente nella diocesi una associazione o una sua sezione, in forza di un privilegio apostolico, è necessario il consenso scritto del Vescovo diocesano. Inoltre, come lo stesso testo specifica, il consenso del Vescovo diocesano dato per l'erezione di una casa di un Istituto religioso vale anche per l'erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una associazione propria dell'Istituto legittimamente istituita (cf. can. 677 § 2 CIC, Exort. ap. Vita consacrata, n. 56 [AAS 89 (1997) 428-429]).

Sembra che la disposizione del can. 312 § 1, 3° e § 2 CIC debba essere adoperata, per analogia, per le fondazioni pie autonome.

La disposizione dell'art. 1, § 4 del m.p. *Intima Ecclesiae natura* [AAS 104 (2012) 999] impone agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica l'osservanza del can. 312 § 2 CIC quando promuovono fondazioni con fini di carità. L'estensione dell'ambito di applicazione del can. 312 § 2 CIC, che concerne l'erezione delle associazioni nelle diocesi, da parte dell'art. 1 § 4 del suddetto *motu proprio* determina anzitutto che nell'erezione in diocesi di fondazioni con fini di carità promosse da Istituti di vita consacrata si segue la disciplina dei cann. 312 § 2 CIC e 575 § 2 CCEO.

Tale art. 1 § 4, nel disporre l'assoggettamento delle fondazioni al can. 312 § 2, riconosce che vi sono delle fondazioni erette in persona giuridica in forza di un privilegio apostolico. Ciò riconnette inevitabilmente l'art. 1 § 4 al can. 312 § 1, 3°, perché tale privilegio costituisce un'eccezione a una regola generale per cui solamente il Vescovo diocesano può erigere nella diocesi fondazioni autonome con personalità giuridica pubblica o privata. Tale articolo ha reso esplicita la competenza esclusiva del Vescovo diocesano derivante dall'applicazione analogica del can. 312 § 1, e esclude i Superiori maggiori degli Istituti religiosi di diritto pontificio clericali, a meno che non agiscano in forza di un privilegio apostolico, e tuttavia, dovendo chiedere ed ottenere il previo consenso scritto del Vescovo diocesano.

Inoltre, l'art. 3 dello stesso *motu proprio* dispone che l'autorità competente è quella indicata dal can. 312, cioè, la Sede Apostolica per le fondazioni con fini di carità internazionali, la Conferenza Episcopale per quelle nazionali, il Vescovo diocesano per quelle diocesane oppure altri che godono di un privilegio apostolico, però, con il consenso scritto del Vescovo diocesano.

Tenendo presente le osservazioni appena presentate, questo Pontificio Consiglio è del parere che i Superiori maggiori degli Istituti di diritto pontificio

clericali non possono erigere validamente pie fondazioni autonome (con personalità pubblica o privata) a meno che non abbiano ricevuto un apposito privilegio apostolico, o sia così stabilito nelle Costituzioni approvate dalla Sede Apostolica, e abbiano ottenuto il consenso scritto del Vescovo diocesano conforme al can. 312 § 2 CIC.

Nella speranza di aver fornito utili osservazioni, colgo l'occasione per confermarmi, della Signoria Vostra  
dev.mo in Domino

+ Juan Ignacio Arrieta  
Segretario  
Mons. Markus Graulich  
Sotto-Segretario